



KAMM. TRASI

COMUNE DI CAMPOREALE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

Del 22-05-2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.Lgvo 19/08/2016, n. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE.

L'anno duemilaventitre, il giorno VENTI, del mese di MAGGIO, alle ore 18:52 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di I convocazione con l'intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME	P	A
GIACONE GIUSEPPE	X	
CIACCIO NICOLA	X	
NEGLIA GIOVANNA MARIA	X	
PISCIOTTA EMANUELE		X
MISTRETTA PASQUALE		X
SPERA FRANCESCA	X	
FERRARELLA VITO	X	
RIZZUTO ADRIANA	X	
MONTALBANO LUIGI MARIA	X	
VACCARO GIOVANNI	X	
ALMERICO VINCENZA		X
MAGGIO FLAVIA	X	

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Giacone, Presidente del Consiglio;

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott.ssa Dorian Nastasi;

Il Presidente, constatato che vi è il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a discutere sull'argomento in oggetto specificato.

SCRUTATORI: MAGGIO - RIZZUTO - NEGLIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 53 della L.8.6.1990 n.141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, 10-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma I, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, 11-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: FIO RAG. ANTONELLA LIPARI





Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.Lgvo 19/08/2016, n. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE.

Il Geom. Salvatore Catalano, quale Responsabile del III Settore, propone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90.

PREMESSO quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs 16 giugno 2017 n.100;

RILEVATO che il Comune di Camporeale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017;

CONSIDERATO che l'art.20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20 commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.S.U.P., anche sul piano della convivenza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5 co.2.del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcune delle di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P.:
 - 1) partecipazione societarie che non rientrino in alcuna categoria delle due precedenti;
 - 2) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art.26, comma 12 -quinquies TUSP);
 - 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, co. 7, D.Lgs n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'Ente T.U.S.P.;

CONSIDERATO inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrativo a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art.20 del TUSP;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per ridurre i costi di funzionamento per le predette partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che nel provvedimento di revisione straordinaria di cui alla propria deliberazione n° 09 del 29/03/2019 era stato deciso di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Denominazione	Oggetto	Tipologia	Percent. Partecipazione
Società Alto Belice Ambiente S.p.A.	Servizio integrato gestione rifiuti	Ente partecipato	8,63%
SRR società consortile a responsabilità limitata	Società per regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	Ente partecipato	2,17%
Alto Belice Corleonese s.r.l.	Patto Territoriale per l'occupazione	Ente Partecipato	5%
AMAP spa	Servizio Idrico	Mantenimento	0,00039091%



Prot. n. 6172 del 15-05-2023

FILE FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

Verbale n. 16 del 12/05/2023

Organo di Revisione Economico Finanziario

OGGETTO: "Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n. 100. Ricognizione Partecipate Possedute".

La sottoscritta Dott.ssa Liliana Di Stefano revisore del Comune di Camporeale, nominata con delibera dell'Organo Consiliare n. 47 del 12/12/2020 chiamata ad esprimere parere sulla proposta di cui in oggetto, ricevuta in data 12.05.2023, nel proprio ufficio alle ore 17,30 formula il parere di cui in oggetto.

Premesso che:

- con e-mail del 12.05.2023 l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto.

Considerato che:

- secondo l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'Ente ha l'obbligo di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;
- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente od indirettamente, partecipazioni anche



minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24, del D.Lgs. 175/2016, comma1;
- ai sensi del citato art. 20 del Decreto Legislativo n.175/2016, deve procedersi ad individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della delibera;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Camporeale;

Rilevato che:

- l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi ed i criteri di azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

Considerato che:

- in materia di razionalizzazione degli organismi partecipati dell'Ente, la situazione risulta la seguente:

DENOMINAZIONE	OGGETTO	PERC. PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
Società Alto Belice Ambiente S.P.A.	Servizio Integrato Gestione Rifiuti	8,63%		Dichiarata Fallita con Decreto n. 226/14 del 12.12.2014 emanato dal Tribunale di Palermo sezione IV civile fallimentare
SRR società consortile a responsabilità limitata	Società per regolamentazione del servizio rifiuti, con	2,17%	Mantenimento	



	funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento			
Alto Belice Corleonese s.r.l.	Patto territoriale per l'occupazione	5%		Scioglimento anticipato e liquidazione della società con verbale del 29.11.2018 dell'Assemblea dei Soci
AMAP S.P.A	Servizio idrico	0,00039091%	Mantenimento	

Visto:

- il D.Lgs., 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo);
- Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'ente vigenti;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 10.05.2023 dal Responsabile Geom. Salvatore Catalano;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria, espresso in data 11.05.2023 dal Responsabile del settore finanziario Rag. Antonella Lipari.

Il Revisore a conclusione della disamina effettuata ed in relazione alla propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000,

Esprime

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: :
"Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n. 100. Ricognizione Partecipate Possedute".

invita l'Ente a

monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;



verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di controllo;

vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le eventuali forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede controllo delle gestioni;

inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed a tutte le società partecipate copia delle deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

IL REVISORE

F.to Dott.ssa Liliana Di Stefano



Verbale VI punto all'ODG della seduta del 22/05/2023

Il Presidente invita il C.c. alla trattazione del punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.Lgvo 19/08/2016, nb°175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n°100. Ricognizione partecipate possedute", dà lettura della proposta rilevando che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, oltre che del parere favorevole del revisore unico dei conti.

Sono presenti n°9/12 Consiglieri comunali (assenti: Mistretta, Pisciotta, Almerico)

Il Presidente chiede chi vuole intervenire.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Montalbano, il quale, ritenendosi assolutamente ignorante su questo argomento, vorrebbe che qualcuno gli spiegasse quale è lo scopo della partecipazione del Comune a questi enti, cioè l'utilità che il Comune ne trae.

Il Sindaco chiarisce che la partecipazione a questi enti indicati nella proposta è una situazione in cui si sono ritrovati, così come anche altri Comuni, non è stata una scelta; evidenzia che alcuni enti hanno richiesto dei pagamenti e che alcuni sono in liquidazione; continua rilevando che qualche giorno fa, grazie al Segretario comunale, è stata richiesta la cancellazione dall'Associazione nazionale "Città del vino" per la quale ogni anno sono stati pagati €2.000,00, ma dalla cui partecipazione non potevamo esimerci poiché obbligati per 20 anni ma, finalmente, è stata apportata una modifica al Regolamento di competenza e il Comune di Camporeale ha potuto provvedere alla cancellazione.

Il Consigliere Montalbano dice che allora ha avuto ragione sul fatto che questa era una problematica da attenzionare e che queste partecipazioni sono più inutili che utili per il Comune e, di conseguenza, sono stati spesi soldi che non dovevano essere spesi; afferma che forse si deve stare con gli occhi aperti davanti a delle cose che si ripetono anno per anno se non se ne capisce bene l'utilità; evidenzia che la sua ignoranza sull'argomento, di fatto, si è rivelata quella di tutti ma, forse affidandosi alle competenze del Segretario, si potrà capire se è ancora il caso di essere partecipi oppure sganciarsi da tutti questi enti, praticamente inutili; poi chiede: "Ma l'obbligo per cui il Consiglio deve decidere questa parte quale è?"

Il Segretario risponde che è per legge e che il monitoraggio va fatto ogni anno.

Il Presidente chiarisce, anche per chi segue da casa, che su quattro Società indicate nella proposta di delibera, due sono in liquidazione ma per legge vi dobbiamo rimanere fino a quando non chiuderanno definitivamente; le altre due sono la SRR per la regolamentazione del servizio rifiuti e l'AMAP per il servizio idrico, pertanto, il Comune è quasi obbligato a rimanervi, anche perché a monte ci sono degli accordi.

Il Sindaco chiarisce che su AMAP e la SRR il Comune ha delle azioni.

A questo punto, il Presidente chiede se c'è qualcun altro che vuole intervenire.

Non registrandosi altri interventi, mette ai voti la proposta di delibera; presenti e votanti n°9/12 Consiglieri comunali (assenti: Mistretta, Pisciotta, Almerico); si registra il seguente risultato:

-favorevoli n°6 (Giacone, Neglia, Rizzuto, Ciaccio, Ferrarella, Spera);

-astenuti n°3 (Vaccaro, Montalbano, Maggio);

-contrari n°0;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di delibera;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti;

UDITA la lettura del Presidente del Consiglio;

UDITI gli interventi;

VISTA la votazione;

CON VOTI favorevoli n°6, contrari n°0 e astenuti n°3,

DELIBERA

APPROVARE la superiore proposta di delibera.



IL PRESIDENTE

Mette ai voti l'IMMEDIATA ESECUTIVITA';

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Con separata votazione;

-**CON VOTI favorevoli n°6** (Giacone, Neglia, Rizzuto, Ciaccio, Ferrarella, Spera) , contrari n°0 e astenuti n°3 (Vaccaro, Montalbano, Maggio), espressi ai sensi di legge, così come proclamati dal Presidente, dichiara il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.

Alle ore 20:00, chiusura dei lavori consiliari.

Con riferimento all'Alto Belice Ambiente S.p.A., essa è stata dichiarata fallita, pertanto, i servizi di competenza sono affidati alla Società SRR;

Con riferimento all'Alto Belice Corleonese se ne prevede il mantenimento in quanto le finalità della suddetta società non potevano essere perseguite in autonomia dal Comune, con verbale del 29/11/2018 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato lo scioglimento anticipato e liquidazione della società ex art. 2484 l.c. punto 2) cod. civ.;

Con riferimento all'AMAP se ne prevede il mantenimento;

VISTO l'esito della ricognizione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgvo n. 175/2016 -Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014;

RITENUTO di prescindere dal parere dell'Organo di Revisione Contabile, in quanto non devono adottarsi azioni che impattano sull'organizzazione di servizi pubblici (art.239, c.1, lett. b) n.3 del TUEL;

ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell'art.49 e 147 bis 1c.del D.Lgs n. 267/2000, riportato in calce al presente atto;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Camporeale alla data del 31 dicembre 2022 come risulta dalla seguente tabella riepilogativa:

1)

Denominazione	Oggetto	Percent. partecipazione	Esito rilevazione	NOTE
Società Alto Belice Ambiente S.p.A.	Servizio integrato gestione rifiuti	8,63%		Dichiarata fallita con decreto n.226/14 del 12/12/2014 emanato dal Tribunale di Palermo sezione IV civile fallimentare
SRR società consortile a responsabilità limitata limitata	Società per regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	2,17	Mantenimento	
Alto Belice Corleonese s.r.l.	Patto Territoriale per l'occupazione	5%		Scioglimento anticipato e liquidazione della società con verbale del 29/11/2018 dell'Assemblea dei soci
AMAP spa	Servizio Idrico	0,00039091%	Mantenimento	

1) di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia tramite il portale "ConTE", come stabilito dall'art. 20, c.1 e 3, D.lgvo 175/2016;

3) di disporre la comunicazione della ricognizione, mediante l'applicativo Partecipazioni del dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);

4) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai del D.lvo n. 33/2013;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 quarto comma T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Il Responsabile del III Settore
Geom. Salvatore Catalano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Geom. Giuseppe Giacone

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to NICOLA GIACCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Doriana Nastasi

COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale 24-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on - line il _____ e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 24-05-2023 :

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute osservazioni e/o reclami;

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2, della L.R. 02/12/1991, n. 44;

Camporeale, li 24-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE

Estratto della presente pubblicazione è stato pubblicato ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 , come modificato dall'art. 6 della L. R. n.11/2015 in data _____

Il Responsabile della pubblicazione